


Comune di Castellazzo Novarese

Provincia di Novara



**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI. LIMITI, CRITERI E
MODALITÀ PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E DI
CONSULENZE.**

Art. 3 comma 56 legge 24.12.2007 n. 244. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Limiti, criteri e modalità per affidamento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze.

Premessa

Le presenti norme regolamentari costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 3 comma 56 della stessa legge.

L'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244 prevede che "l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenze può avvenire solo nell'ambito di un cronoprogramma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000".

L'art. 3 comma 56 della legge 24.12.2007 n. 244 stabilisce che " con il regolamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei alla amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

Il successivo comma n. 57 stabilisce infine che le suddette disposizioni regolamentari sono trasmesse per estratto alla sezione regionale di controllo della corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 1 Principi generali

Nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 1 comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244, l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze, sono affidati, in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti, in base ai limiti, criteri e modalità di seguito indicati. I principi di seguito indicati trovano applicazione altresì, ove espressamente indicato, per gli incarichi di collaborazione.

Art. 2 Presupposti giuridici.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'ordinamento del comune;
- b) il comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno in termini di qualità e di quantità delle prestazioni, da accertare per mezzo di una reale ricognizione
- c) le prestazioni devono essere temporanee e altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, l'oggetto della prestazione ed il corrispettivo dell'incarico, da quantificare quest'ultimo in modo proporzionale alla utilità conseguibile dal comune.
- e) Non rientrano tra gli incarichi di consulenza, studio e ricerca: prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, in mancanza di strutture e uffici idonei; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'ente, gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, ivi compresi gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici.

Art. 3. Conferimento degli incarichi

Gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca sono attribuiti dal responsabile dei servizi, trattandosi di attività tipica di gestione finalizzata al raggiungimento degli scopi fissati dall'organo politico (C.d.S sez. V 9.9.2005 n. 4654; 21.11.2003 n. 7632; sez. IV 20.11.2007 n. 263/08)

Agli organi di governo del comune è riservato in ogni caso il potere di indirizzo e di fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione;

L'affidamento dei servizi oggetto del presente regolamento può avvenire a favore dei seguenti soggetti, anche operanti con studi associati o costituiti in società di persone o di capitale:

- persone fisiche, esercenti attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- persone fisiche esercenti attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- persone fisiche esercenti attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- persone fisiche esercenti attività in via occasionale.

Art. 4. Limiti di spesa

La spesa annua per incarichi di studio, ricerche e consulenze, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative, non può superare la misura del 2% della spesa corrente accertata in base all'ultimo rendiconto approvato alla data del 31.1.2007.

Art. 5 Individuazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Per individuare correttamente l'ambito di applicazione del presente regolamento, è fatto espresso rinvio alla deliberazione della Corte dei Conti n. 6 in data 15 febbraio 2005, la quale fornisce le indicazioni sui contenuti e caratteristiche degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, non disciplinati dalla normativa.

Relativamente agli incarichi di studio, è fatto rinvio al D.P.R n. 338 del 18.04.1994, stabilendo che requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione finale scritta, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della amministrazione.

Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Art. 6 Procedure per il conferimento degli incarichi.

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, ivi compresi quelli di collaborazione, il comune, quando ne ravvisa la necessità ed in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti, nel momento in cui si debba provvedere alla attribuzione di tali incarichi, predispone un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera a favore del comune richiedente. Tale bando o avviso dovrà contenere:

- l'oggetto dell'incarico che si intende affidare;
- l'indicazione dei criteri che saranno assunti a base per la valutazione delle candidature;
- la richiesta di indicazione dell'offerta economica che il candidato intende proporre;
- l'obbligo di presentazione di un curriculum professionale.

Ai fini dell'affidamento ed in presenza di un apposito bando o avviso pubblico, le prescrizioni in esso contenute costituiscono "lex specialis" e vincolano l'amministrazione affidataria, la quale non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta

attuazione né può disapplicarle, rimanendo preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da una obiettiva incertezza del loro significato ovvero palesante significati non desumibili dalla loro originaria formulazione.

Art. 7. Pubblicità degli incarichi.

Ai fini della pubblicità di tutti gli incarichi attribuiti dal comune, per dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 1 comma 18 della legge n. 244/2008; dell'art. 1 comma 54 della legge n. 244/2008 e dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 si prevede quanto segue:

INCARICHI DI CONSULENZA – Art. 1 comma 18 legge n. 244/2008

Sul sito istituzionale del comune sarà costituita una sezione apposita per la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza affidati dal comune. Nella sezione saranno indicati:

- nominativo del consulente
- oggetto dell'incarico e relativo compenso
- estremi del provvedimento di incarico

Gli incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dei dati suindicati.

INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA – Art. 3 comma 54 legge n. 244/2008; art. 1 comma 127 legge n. 662/1996; art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001

Sul sito istituzionale del comune sarà costituita una sezione apposita per la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione esterna e di consulenza affidati dal comune. Nella sezione saranno indicati:

- nominativo del collaboratore e/o consulente
- oggetto dell'incarico e relativo compenso
- estremi del provvedimento di incarico

Il responsabile del servizio competente, prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo per incarichi di collaborazione o di consulenza dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sul sito web del comune dei dati sopra elencati. La liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione e consulenza, in mancanza della preventiva pubblicazione dei dati suindicati costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio.

In attuazione dell'art. 1 comma 127 della legge n. 662/1996 e dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, copia degli elenchi dei dati contenuti nella presente sezione è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione Pubblica.